



COMUNE DI TAGGIA

PROVINCIA DI IMPERIA

ORDINANZA SINDACALE n. 41 del 03/04/2020

OGGETTO:

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA N. 16 DEL 3.4.2020 - PROROGA DISPOSIZIONI ORDINANZA SINDACALE N. 35 DEL 21.3.2020

IL SINDACO

Vista l'ordinanza contingibile e urgente in data 03.04.2020 n. 16, emanata ai sensi dell'art. 32 della L. 833/1978 dal Presidente della Regione Liguria;

Preso atto che l'Ordinanza di cui sopra proroga l'efficacia dell'analogo provvedimento del Presidente della Regione emanato in data 20.03.2020, che demandava ai Sindaci l'individuazione dei luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DPCM 9 marzo 2020 ove erano vietati, con le modalità e nell'arco temporale stabiliti nelle ordinanze sindacali, la presenza e gli spostamenti delle persone fisiche;

Dato atto che con precedente Ordinanza n. 35 del 21.03.2020 si era dato corso a quanto richiesto dal Presidente della Regione e ritenuto di doverne prorogare l'efficacia fino a tutto il 13 aprile 2020;

Ritenuto pertanto di ribadire quanto in precedenza disposto in merito, al fine di garantire, nel pieno rispetto della tutela della salute pubblica, l'applicazione ordinata e ragionevole delle prescrizioni emanate dal Presidente della Regione;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

- E' prorogata fino alle ore 24.00 del 13.04.2020 l'efficacia dell'ordinanza sindacale n. 35 del 21.03.2020 e, pertanto:
- Sono ribaditi i seguenti luoghi pubblici o aperti al pubblico siti nel territorio di questo Comune idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DPCM 9 marzo 2020:
 - le spiagge di tutta la fascia costiera comunale;

- Via Lungomare, Area Darsena e tutte le aree limitrofe;
 - la pista ciclabile (Area 24);
 - Villa Boselli;
 - Viale delle Palme;
 - la pista ciclabile posta lungo l'argine sinistro del Torrente Argentina; - l'area "ex Caserma Revelli";
 - il campo sportivo polifunzionale posto tra le Scuole elementari di Via "Ottimo Anfossi" e le frontistanti Scuole medie "Ruffini";
 - i giardini Lungo Argentina
 - le piazze pubbliche
- nelle aree pubbliche/aperte al pubblico sopra elencate si continuano ad applicare fino al 13 aprile 2020 le disposizioni di cui al punto n. 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria in data 20.03.2020, confermate con ordinanza n. 16 in data odierna adottata dalla medesima Autorità, con cui si vietano " la presenza e gli spostamenti di persone fisiche" nei predetti spazi. **E' fatta salva comunque la possibilità di transitare nelle piazze pubbliche e nella Via Lungomare, nel pieno rispetto delle prescrizioni di sicurezza relative alla distanza tra le persone, esclusivamente per raggiungere il proprio luogo di residenza o domicilio e per compiere acquisti di farmaci, generi alimentari ed altri beni di prima necessità.**

La presente ordinanza, trasmessa preventivamente al Sig. Prefetto di Imperia ai sensi dell'art 54, comma 4[^], del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., ha effetto immediato a decorrere dalla sua pubblicazione.

DISPONE

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Prefettura/UTG di Imperia, al Responsabile del servizio Protezione civile comunale/Polizia locale per l'espletamento degli adempimenti di competenza, e ai Responsabili dei settori e servizi comunali per l'espletamento degli adempimenti finalizzati all'attuazione del dettato della presente ordinanza;

DI TRASMETTERE altresì la presente ordinanza, per conoscenza e competenza alla Provincia di Imperia, al Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia e alla locale Stazione dei Carabinieri;

DI CONFERIRE alla presente Ordinanza adeguata pubblicità;

CHE le forze dell'Ordine e la Polizia Locale provvedano all'attuazione e al controllo del rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE CHE

ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sanzioni di cui alla legge N. 689/1981 e al Decreto legislativo N. 267/2000

INFORMA CHE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge N. 241/1990 contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tar Liguria o, alternativamente, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

In attuazione dei principi contenuti nella legge 7.8.1990 N. 241, l'ufficio che ha curato l'istruttoria e presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Protezione civile

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Taggia. Responsabile Procedimento: STEFANIA RAIMONDI (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

comunale/Polizia locale e che la persona fisica responsabile del relativo procedimento, è individuato nel responsabile pro tempore del servizio Protezione civile.

Taggia, 03.04.2020

Il Sindaco
- Arch. Mario CONIO -

IL SINDACO
(Dott. Mario Conio)

Documento sottoscritto digitalmente